

## **TFS dal 1° gennaio 2011**

(art. 12, c. 10, DI 78/2010 convertito in L. 122/2010)

Ad una serie di provvedimenti vessatori effettuati dal Governo nei confronti dei lavoratori pubblici, contenuti nel DI 78/2010:

- **Non si rinnovano i CCNL 2010/2012;**
- **Per gli anni 2011/2012 e 2013 sono congelati al valore dell'anno 2010 i trattamenti economici dei singoli dipendenti;**
- **Sono bloccate le progressioni di carriera;**
- **Sono congelati al valore 2010 i fondi per la contrattazione integrativa;**
- **Vengono ridotti i fondi per la contrattazione integrativa in ragione del personale che cessa dal servizio;**
- **Dal 2012 per le lavoratrici pubbliche l'età per l'accesso alla pensione si innalza a 65 anni;**

contro i quali ci siamo mobilitati e continueremo a farlo

si aggiunge la modifica normativa prevista dall'articolo 12, comma 10, che prevede, **per le anzianità contributive che si matureranno dal 2011, l'abolizione dei sistemi di calcolo per le indennità di buonuscita (IBU), per le indennità premio di servizio (IPS) e per le indennità di anzianità.**

Ecco cosa prevede il comma 10 art. 12:

**Art. 12, c. 10 – Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ..... per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.**

Alla disposizione di questo comma che ha generato, stante la sua scrittura, tanti dubbi interpretativi ed altrettanta confusione fra i lavoratori, si è aggiunta la circolare n. 17/2010 dell'INPDAP che, a nostro parere, risolve solo in parte alcune problematiche della norma, ma nello stesso tempo accresce alcuni timori relativi alla base retributiva che verrà presa a riferimento ai fini della determinazione degli accantonamenti annuali a decorrere dall'anno 2011.

Al fine di avere un quadro completo è utile riportare quanto scrive la Ragioneria Generale dello Stato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento di legge discusso e approvato dal Parlamento:

***“Per il TFR, invece, la retribuzione di riferimento è pari al 100% di stipendio + IIS (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione). .....***

***Pertanto, gli istituti differiscono fundamentalmente:***

- a) Per la base retributiva, che risulta sensibilmente più elevata nel caso del TFR;***
- b) Per le modalità di calcolo, che nel caso della buonuscita utilizzano la retribuzione dell'ultimo anno;***
- c) Per il beneficio della rivalutazione del TFR.***

***Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale, per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retributivi (per altro contenuti, anche per effetto delle complessive disposizioni contenute nel presente decreto) per i primi anni risulta in buona parte compensativo l'effetto di ampliamento di base retributiva di riferimento e di rivalutazione del TFR. ....”***

La norma prevede che, ad esclusione di coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 e quindi già in regime di TFR, per tutti i dipendenti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2011 e per le anzianità contributive

maturate da quest'ultima data il computo del trattamento di fine servizio si effettuerà secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile.

Dalle disposizioni si evince però che per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2011 non si applicherà nella sua integralità l'articolo 2120 del codice civile con la valutazione dell'intera retribuzione (trattamento economico fondamentale e salario accessorio), ma si applicherà per il metodo degli accantonamenti annuali e per le modalità di rivalutazione (coefficiente fisso dell'1,50%, più un coefficiente variabile dato dal 75% dell'inflazione-anno), mentre ai fini della determinazione del valore annuo dell'accantonamento si utilizzerà una percentuale pari al 6,91 e non il valore divisorio (13,5) previsto dal codice civile.

Avremo quindi un'unica prestazione finale che continuerà a denominarsi TFS composta di due parti; la prima calcolata sull'anzianità contributiva maturata al 31/12/2010 secondo le regole previgenti per Indennità di buonuscita, per Indennità premio di servizio e per Indennità di anzianità, e la seconda, a valere sulle anzianità contributive maturate dal 1/1/2011, sarà data dalla sommatoria degli accantonamenti annuali rivalutati secondo l'articolo 2120 del codice civile.

Ad oggi i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni comprendono:

- L'indennità di buonuscita per i dipendenti statali (ministeri, scuola, agenzie fiscali, forze di polizia e forze armate, vigili del fuoco, ecc...) [DPR 1032/1973];
- L'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti territoriali (regioni, province, comuni, enti del SSN, ecc ....) [L.152/1968]
- L'indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici – L. 70/1975 (Inps, Inail, ecc ....).

Le modalità di calcolo e le voci retributive ai fini del trattamento di fine servizio sono:

- Indennità di buonuscita  $[(\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + \text{indennità di amministrazione} + 13^{\wedge}) / 12 * 80\% * n_{\text{anni}}]$ ;
- Indennità Premio di servizio  $[(\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + \text{Indennità fisse} + 13^{\wedge}) / 15 * 80\% * n_{\text{anni}}]$ ;
- Indennità di anzianità  $[(\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + 13^{\wedge}) / 12 * n_{\text{anni}}]$ .

Lo spartiacque determinato al 31/12/2010 imporrà un computo finale della prestazione previdenziale calcolato su due quote:

- TFS 1 per le anzianità contributive maturate fino al 31/12/2010;
- TFS 2 per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011.

**Con la norma in questione le differenze di computo precedentemente elencate avranno valenza solo per i periodi fino al 31/12/2010, mentre spariranno per i periodi contributivi a decorrere dal 1/1/2011.**

Imponendosi il sistema del pro-rata, avremo:

- **TFS 1 (\*)**
  - o Indennità di buonuscita  $[ = (\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + \text{indennità di amministrazione} + 13^{\wedge}) / 12 * 80\% * n_{\text{anni}}$  al 31/12/2010];
  - o Indennità Premio di servizio  $[ = (\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + \text{Indennità fisse} + 13^{\wedge}) / 15 * 80\% * n_{\text{anni}}$  al 31/12/2010];
  - o Indennità di anzianità  $[ = (\text{stipendio} + \text{IIS} + \text{RIA} + 13^{\wedge}) / 12 * n_{\text{anni}}$  al 31/12/2010]

**(\*) le voci retributive da prendere a riferimento sono quelle maturate alla data di cessazione del servizio.**

- **TFS 2**
  - o Sommatoria degli accantonamenti annuali, determinati dall'applicazione del 6,91% sulla base retributiva utile e rivalutati secondo Codice civile, maturati per ogni anno a decorrere dal 1/1/2011.

Si tratta di una norma che comunque noi riteniamo sommaria e superficiale, ed è forte la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di non ragionato ed analizzato sufficientemente nei suoi molteplici aspetti ed effetti di cui proviamo ad elencarne alcuni:

- a) Base retributiva da considerare ai fini della determinazione degli accantonamenti annuali;
- b) Soggetti ai quali farà carico l'onere della percentuale contributiva (6,91%) da applicare per la quantificazione degli accantonamenti annuali;
- c) Permanenza o meno della compartecipazione contributiva del 2,50% a carico del dipendente (Stato e Enti territoriali);

d) Determinazione dell'imponibile fiscale e abbattimento del 26,04%, nello Stato, e del 40,98%, negli Enti territoriali, correlato alla compartecipazione contributiva del 2,50% a carico del dipendente.

Dalla circolare n. 17 dell'INPDAP solo in via indiretta si può desumere una risposta ai punti prima elencati, in particolare per i punti c) e d) allorquando la stessa affrontando il tema "*Tassazione dei trattamenti di fine servizio*" afferma che sull'importo lordo complessivo, costituito dalla prima e dalla seconda quota, si applica l'art. 19, c. 2-bis, del DPR 917/1986; da ciò ne deriva che i dipendenti dovranno continuare a versare il contributo del 2,50% e di conseguenza avranno diritto all'abbattimento dell'imponibile fiscale, del 26,04% se dipendenti statali e del 40,98% se dipendenti enti territoriali, sulla prestazione previdenziale.

C'è una palese contraddizione fra l'aliquota del 6,91% prevista dalla norma e le aliquote contributive oggi in essere per i dipendenti pubblici statali (*9,60% sull'80% delle voci retributive utili, di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del dipendente*) e degli enti territoriali (*6,10% sull'80% delle voci retributive utili, di cui 3,60% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del dipendente*), che neanche la circolare INPDAP chiarisce; si può desumere che l'Istituto previdenziale differenzi, considerandolo senza alcuna correlazione, le modalità di computo del TFS dalle aliquote contributive.

Una tesi che riteniamo abbastanza azzardata, posto che l'articolo 2120 del codice civile pone a carico del datore di lavoro l'onere dell'accantonamento annuale.

L'aspetto sul quale riteniamo sia necessario un maggiore approfondimento è sull'individuazione della base retributiva da prendere a riferimento ai fini della determinazione dell'accantonamento annuale.

La circolare INPDAP vorrebbe indurre a considerare le voci retributive per un valore pari all'80% ritenendo che la norma non innova nulla sotto questo aspetto, contraddicendo però quanto contenuto nella Relazione Tecnica della RGS dove è chiaramente indicato che "*la retribuzione di riferimento è pari al 100% di stipendio + IIS (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione)*" e che vi è "*ampliamento della base retributiva*".

**Abbiamo già detto che ci troviamo di fronte ad una norma redatta in modo sommario e superficiale, ma in ogni caso è una norma che il Parlamento della Repubblica Italiana ha approvato basandosi sui contenuti specifici della Relazione Tecnica della RGS e quindi riterremo grave l'iniziativa dell'INPDAP nel caso decidesse di non conformarsi alla volontà sostanziale del legislatore confermando la decisione di considerare solo l'80% e non il 100% della base retributiva.**

Da un Governo che negli ultimi due anni e mezzo ha emanato norme contro il lavoro pubblico non ci aspettavamo certo che dalla questione TFS potessero derivare benefici, tant'è che per i dipendenti degli enti pubblici non economici (L. 70/1975: vedi INPS, INAIL, ENPALS, ecc..), qualunque sia l'interpretazione della norma, il valore dell'accantonamento annuale per il TFS dal 2011 sarà inferiore del 17% rispetto al valore annuale delle modalità di calcolo valide fino al 31/12/2010.

Analoghe risultanze (-17%) ci saranno per i dipendenti statali (Ministeri, Ag. Fiscali, PCM, Scuola, ecc..) se la base retributiva verrà considerata all'80%.

**Per noi non ci sono dubbi, oltre quanto previsto dalla circolare INPDAP per gli aspetti fiscali, la base retributiva da prendere a riferimento deve essere composta dal 100% dei trattamenti economici utili a TFS.**

Come evidenziato in più sedi la norma dell'art. 12, comma 10, la consideriamo pericolosa per gli effetti che può produrre per le lavoratrici ed i lavoratori pubblici e solo una interpretazione nel senso da noi indicato potrebbe, quantomeno, evitare ulteriori penalizzazioni ed un consistente contenzioso.

Roma 1 dicembre 2010

Il Coordinatore nazionale  
Previdenza e Fondi Complementari  
Vincenzo Di Biasi

Il Segretario Nazionale  
Welfare e Mercato del lavoro  
Fabrizio Fratini